



COMUNE DI FELETTO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo in orario extrascolastico degli impianti sportivi (palestra e spazio arti marziali) annessi all'edificio comunale che ospita la sede delle Scuole d'infanzia e primaria "G. Rodari" dell'Istituto Comprensivo "G. Gozzano" sito via Remo Bretto.
2. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
3. Le concessioni in uso, sia per un periodo prolungato sia per singoli eventi, hanno in ogni caso carattere "turnario" ossia hanno efficacia solo per lo spazio orario interessato.

ART. 2 - ATTIVITA' AMMESSE

1. L'uso degli impianti sportivi (palestra e spazio arti marziali) annessi agli edifici scolastici comunali è concesso esclusivamente per scopi sportivi e/o ricreativi, quali:
 - attività di avviamento e promozione dello sport
 - tornei amatoriali
 - campionati ed attività federali e di lega
 - attività motoria
 - ginnastica
 - preparazione atletica
 - attività ricreative e di aggregazione sociale.

purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'articolo 4.

2. Non sono ammesse attività con presenza di pubblico, salvo che queste siano organizzate dalla competente Autorità Scolastica o dal Comune di Feletto, che si assumeranno in tal caso la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI

1. Gli impianti sportivi (palestra e spazio arti marziali) annessi agli edifici scolastici comunali sono concesse in uso dal Comune su presentazione di istanza secondo il procedimento descritto all'articolo 5.

2. Per l'assegnazione delle concessioni d'uso è stabilito il seguente ordine di precedenza:

- a) Istituzioni scolastiche
- b) Amministrazione comunale
- c) attività patrocinate dal Comune di Feletto
- d) rinnovi
- e) federazioni, enti di promozione sportiva e società felettesi affiliati al CONI
- f) associazioni, enti, gruppi o cooperative felettesi di promozione sportiva ricreativa
- g) altri enti, associazioni e sodalizi felettesi
- h) enti associazioni sodalizi non aventi sede sul territorio comunale
- i) soggetti privati aventi scopo di lucro.

ART. 4 - CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. I soggetti che ricevono in concessione gli impianti sportivi (palestra o spazio arti marziali) annessi agli edifici scolastici comunali per il periodo d'uso sono tenuti al corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico.
2. Per quanto non di competenza delle Autorità scolastiche la gestione delle strutture rimane stabilmente in capo al Comune, che può comunque in ogni momento revocare la concessione per prevalenti e sopravvenuti motivi di interesse pubblico, esclusa ogni possibilità di subconcessione da parte dei beneficiari e di rapporti diretti tra i vari beneficiari.
3. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nella richiesta di concessione.
4. L'accesso alle palestre (apertura e chiusura) è regolato dal personale ATA ed è consentito unicamente nei giorni e orari indicati nella concessione, che di norma osservano la seguente articolazione:
 - Dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle 24.00;
 - Sabato, dalle ore 14.00 alle 24.00;
 - Domenica, dalle ore 08.00 alle ore 24.00
5. Il concessionario, a conclusione di ciascun turno d'uso, deve lasciare gli impianti nelle stesse condizioni di pulizia trovate ad apertura turno.
6. L'accesso alla palestra, ove la struttura lo consente, dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna. Ai fruitori delle palestre è comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola, tranne che agli utenti dello spazio arti marziali limitatamente al percorso obbligato di passaggio comprensivo delle sole scale e corridoio.
7. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli appositi spazi.
8. All'interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:
 - accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma;
 - installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
 - lasciare materiale di ingombro;
 - spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;
 - far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
 - fumare.
9. L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca della concessione da parte del Comune, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso.
10. I funzionari dell'Amministrazione concedente hanno diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.

ART. 5 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo delle palestre da parte dei concessionari. A tal fine il concessionario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione comunale, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.
2. Il concessionario è tenuto alla conoscenza ed all'applicazione delle normative vigenti in materia di emergenza incendi ed altre calamità nonché delle pratiche di pronto soccorso inerenti lo svolgimento delle attività per le quali ha richiesto l'autorizzazione nonché a conoscere i documenti inerenti la sicurezza predisposti e aggiornati dall'Ente competente.

3. Il concessionario è responsabile della custodia dei locali durante il periodo di concessione ed è tenuto a controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone.
4. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio Tecnico del Comune.
5. Il verificarsi di incidenti alle persone o di danni non ripristinati alle strutture costituisce motivo di revoca della concessione da parte del Comune, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso.

ART. 6 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Gli Enti, le associazioni e altri soggetti che intendano ottenere l'uso degli impianti sportivi dovranno presentare al Comune, Servizio Tecnico e Manutentivo, apposita domanda scritta, in carta libera, conforme all'allegato "A" del presente Regolamento.
2. Per "concessioni annuali" si intendono quelle coincidenti con la durata dell'anno scolastico o comunque una durata prolungata infrannuale.
3. Per le concessioni annuali ovvero coincidenti con l'anno scolastico o comunque di durata prolungata infrannuale le richieste dovranno pervenire entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di pluralità di richieste per gli stessi spazi temporali di uso verranno applicati i criteri di precedenza di cui al comma 2 dell'articolo 3.
4. Le concessioni per singoli eventi e le concessioni di durata prolungata pervenute dopo la scadenza del 31 maggio di ciascun anno sono accolte soltanto in via residuale ossia se compatibili con le concessioni già assegnate. In caso di concomitanza di più richieste sarà data applicazione ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 3.
5. Il Comune ha la facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.

ART. 7 – TARIFFE

1. Il concessionario è tenuto a versare al Comune la tariffa oraria così come stabilita dall'allegato "B" del presente regolamento al momento del ritiro della concessione richiesta.
2. Per le concessioni "annuali" il versamento dovrà essere effettuato bimestralmente e anticipatamente. In occasione della I rata dovrà essere versata anche la cauzione.
3. Il mancato versamento della tariffa comporta l'immediata revoca della concessione.
4. Le tariffe possono essere oggetto di variazione con atto deliberativo della Giunta Comunale alla luce dei seguenti criteri:
 - a) necessità di favorire l'utilizzo delle palestre per tutti gli Enti, associazioni, società e privati interessati;
 - b) tipologia dell'impianto e dell'attività svolta;
 - c) oneri di gestione e manutenzione ordinaria;
 - d) tariffe di mercato applicate ad altre analoghe strutture sportive.
5. Qualora, per cause imprevedibili ovvero per fatto imputabile all'Amministrazione scolastiche e comunali, non vengano utilizzate le ore concesse e già pagate, il concessionario ha facoltà di richiedere al Comune il rimborso della tariffa o, in alternativa, la prenotazione di altrettante ore in diverso periodo, salva la disponibilità degli impianti.

ART. 8 – USO GRATUITO

Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'uso degli impianti sportivi (palestra e spazio arti marziali) annessi agli edifici scolastici comunali a titolo gratuito per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse, valutate di volta in volta dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo, e nel rispetto del presente Regolamento comunale disciplinante la concessione di sovvenzioni e contributi.